

Volontaria Giurisdizione



Gli Istituti a tutela della persona

Titolo: VOLONTARIA GIURISDIZIONE

Sottotitolo: Gli istituti a tutela della persona

Editore: DUEPUNTOZERO

Autore: N. Frivoli – M. Tarantino

Libro in broccatura: 504 pagine

ISBN: 9788833270524



<https://www.edizioniduepuntozero.it/>

Indice ed estratti

Approfondimento - Questionario: nomina, sospensione, effetti degli atti, responsabilità disciplinari e reato di peculato nei confronti dell'amministratore di sostegno

[Estratto 1] pp. 226-228

Criteri di scelta: nomina di familiari o persone conviventi - nomina di soggetti terzi - disposizioni plurime

[Estratto 2] pp. 239-241

Schemi su atti e istituti a tutela della persona

[Estratto 3] pp. 425-426

*Indice*

PRESENTAZIONE	p. 5
---------------------	------

*Prima Parte***LA TUTELA DELLA DISABILITÀ****CAPITOLO 1****ASPETTI GENERALI**

1. I procedimenti camerali spiegati con il concetto di volontaria giurisdizione	» 9
2. L'amministrazione di sostegno, l'interdizione e l'inabilitazione: criteri di scelta tra i tre strumenti	» 12
3. Differenze tra gli strumenti di tutela	» 15
4. Il radicale cambio di passo nella tutela delle persone fragili	» 18
5. La tutela della disabilità	» 21
6. Approfondimento – Questionario	
a) <i>Cosa significa interdizione?</i>	» 25
b) <i>Cosa significa inabilitazione?</i>	» 25
c) <i>Cosa si intende per capacità giuridica e di agire?</i>	» 26
d) <i>Quali incapacità sono riconosciute dall'ordinamento giuridico?</i>	» 26
e) <i>Come si può definire l'incapacità di agire nell'interdizione e nell'inabilitazione?</i>	» 27
f) <i>Quali sono gli aspetti generali in tema di applicazione dell'interdizione e dell'inabilitazione in rapporto con l'amministrazione di sostegno?</i>	» 28

*Seconda Parte***L'AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO****CAPITOLO 1****LE CARATTERISTICHE DELL'ISTITUTO
DELL'AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO**

1. I presupposti per l'applicazione della misura di protezione	» 33
2. Il consenso e il rifiuto del beneficiario	» 37
3. L'esigenza di tutela	» 40

4. La sussidiarietà rimediale esclude la nomina dell'amministratore di sostegno »	43
5. Le altre circostanze di esclusione della misura di protezione	» 47
6. Protocollo di intesa adottato dal Tribunale di Trieste	» 49
7. Amministrazione di sostegno: nomina ai tempi del COVID-19	» 56
8. Approfondimento - Questionario	
a) <i>Il rifiuto del beneficiario preclude l'istituzione della protezione giuridica?</i>	» 60
b) <i>La persona affetta da sclerosi multipla e da disturbi psichiatrici può opporsi alla nomina dell'amministratore di sostegno adducendo la propria autonomia?</i>	» 60
c) <i>Il giudice può rigettare il ricorso quando accerta che un'anziana è in grado di provvedere ai propri interessi?</i>	» 61
d) <i>È possibile optare per la misura di amministrazione di sostegno al posto della richiesta di interdizione?</i>	» 61
e) <i>Ai fini di poter approfondire la conoscenza tra il beneficiario e l'amministratore di sostegno, il giudice può disporre la sospensione dei poteri dell'amministratore quali la gestione del denaro (ritiro della pensione)?</i>	» 62
f) <i>Come si identifica la rilevanza o irrilevanza del rifiuto della misura?</i>	» 62
g) <i>È possibile nominare un amministratore di sostegno nei confronti di chi, nel tempo, ha avviato un recupero della propria autonomia?</i>	» 63
h) <i>È possibile la nomina di un amministratore di sostegno nei confronti di un'anziana, ancora perfettamente in grado di intendere e di volere e nel pieno possesso delle proprie facoltà, ma destinata in breve tempo a perdere l'autonomia nella gestione dei propri interessi?</i>	» 64
i) <i>Il soggetto, a cui il beneficiario abbia conferito in passato una procura generale, può essere nominato amministratore di sostegno?</i>	» 64
j) <i>Il rifiuto del beneficiario costituiscono elemento ostativo rispetto all'applicazione della misura di protezione?</i>	» 65
k) <i>L'amministrazione può essere disposta con funzione riabilitativa nei confronti di un soggetto privo di una specifica patologia?</i>	» 66
l) <i>La mancanza di autonomia nella gestione dei propri interessi personali o patrimoniali deve essere attuale?</i>	» 66

CAPITOLO 2

**IL PROCEDIMENTO PER LA NOMINA
DELL'AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO**

1. Il procedimento di nomina: profili generali	» 67
2. Competenza per materia	» 69
2.1. Competenza per territorio	» 70
3. Poteri del Giudice Tutelare	» 72

4. Mutamento della competenza: trasferimento beneficiario	»	74
4.1. Mutamento della competenza: trasferimento dell'amministratore di sostegno	»	78
5. Soggetti del procedimento e legittimazione ad agire	»	79
5.1. L'intervento obbligatorio	»	81
5.1.1. Conseguenze del mancato intervento: nullità	»	83
5.2. Il beneficiario	»	85
5.3. I parenti	»	86
5.4. I servizi sanitari e sociali	»	88
6. Approfondimento - Questionario		
a) <i>È necessario che il Pubblico Ministero sia presente in tutte le fasi processuali e che presenzi al compimento di ogni singolo atto? Quando l'intervento del Pubblico Ministero può ritenersi validamente avvenuto e quando invece la sua assenza dà luogo alla nullità comminata dall'art. 70 c.p.c.?</i>	»	93
b) <i>Beneficiario cittadino italiano residente all'estero: come individuare la competenza territoriale? Quali i poteri consolari in materia?</i>	»	93
c) <i>È esperibile il rimedio del regolamento di competenza nell'ambito dell'amministratore di sostegno?</i>	»	96
d) <i>Esiste una legittimazione ad agire in capo al Notaio?</i>	»	98

CAPITOLO 3

ASPETTI PROCESSUALI

1. Necessità della difesa tecnica	»	101
2. Il ricorso	»	109
2.1. I documenti da allegare	»	111
2.2. Nullità del ricorso	»	114
2.3. Deposito	»	115
3. Provvedimento di provvisoria nomina dell'amministratore di sostegno	»	116
4. Decreto di fissazione udienza	»	117
4.1. Notifica del ricorso	»	118
5. Fase istruttoria	»	119
5.1. Audizione del beneficiario	»	119
6. Poteri istruttori d'ufficio	»	123
7. Decreto di nomina	»	123
7.1. Nullità del decreto di nomina	»	127
7.2. Rapporti amministrazione di sostegno e terzi	»	128
7.3. Oggetto dell'incarico	»	130
7.4. Rappresentanza ed assistenza	»	131
8. Pubblicità degli atti	»	133
9. Cessazione della misura	»	139
10. Reclamo	»	143
10.1. Legittimazione	»	146
10.2. Termine per il reclamo	»	147

10.3. Procedimento di appello	» 147
10.4. Ricorso per Cassazione	» 148
11. Approfondimento - Questionario	
a) <i>Qualora il beneficiario si trovi in altra circoscrizione di tribunale, il giudice tutelare può delegare l'espletamento dell'audizione ad altro giudice ai sensi dell'articolo 203 c.p.c.?</i>	» 149
b) <i>È richiesta per l'audizione del beneficiario la partecipazione del Pubblico Ministero?</i>	» 150
c) <i>Cosa succede se il giudice omette di procedere all'ascolto del beneficiario?</i>	» 150
d) <i>Ci sono altre forme di pubblicità a tutela del beneficiario, per una maggiore protezione, onde prevenire la conclusione di negozi annullabili?</i>	» 151
e) <i>Nel procedimento della nomina dell'amministratore di sostegno in che modo si regolano le spese processuali?</i>	» 153
f) <i>È prevista la sospensione feriale dei termini processuali per i procedimenti in materia di amministrazione di sostegno?</i>	» 156
g) <i>Nell'amministrazione di sostegno, cosa si intende per progetto di sostegno?</i>	» 157

CAPITOLO 4

IL BENEFICIARIO DELL'AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO

1. I presupposti per l'applicazione della misura	» 159
2. I destinatari delle misure di protezione	» 163
2.1. Coma e stato vegetativo	» 163
2.2. Misure di protezione sugli inabilitati	» 165
2.2.1. Prodigalità, onimania, ludopatia	» 166
2.3. L'uso abituale di bevande alcoliche e stupefacenti	» 167
2.4. Senilità	» 168
2.4.1. Patologie legate all'invecchiamento	» 171
2.5. Cittadini stranieri e amministrazione di sostegno	» 172
3. Capacità d'agire	» 173
4. Regime di invalidità (nullità)	» 175
4.1. Annullabilità	» 178
5. Atti personalissimi	» 181
5.1. Il beneficiario: compimento degli atti personalissimi	» 182
5.2. Assistenza e rappresentanza degli atti personalissimi	» 182
6. Matrimonio	» 184
7. Separazione e divorzio	» 185
8. Testamento	» 189
9. Donazione	» 191
10. Approfondimento - Questionario	
a) <i>Cosa si intende per "atti minimi" nell'amministrazione di sostegno?</i>	» 197

b) <i>Quali sono gli effetti della responsabilità esclusiva nell'amministrazione di sostegno?</i>	» 197
c) <i>Cosa si intende per amministrazione di assistenza?</i>	» 198
d) <i>Cosa si intende per rappresentanza aggiuntiva o parallela?</i>	» 199
e) <i>Quali sono gli effetti dell'amministratore di sostegno sui rapporti contrattuali pendenti?</i>	» 201
f) <i>Quando si verifica l'annullamento del matrimonio contratto dal beneficiario?</i>	» 202
g) <i>È possibile annullare un testamento posto in essere da un beneficiario?</i>	» 202
h) <i>È possibile annullare una donazione posta in essere da un beneficiario?</i>	» 202

CAPITOLO 5

**DOVERI E RESPONSABILITÀ
DELL'AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO**

1. I doveri	» 205
1.1. I doveri derivanti dalla legge	» 206
2. I doveri derivanti dal decreto di nomina	» 207
3. I doveri dell'amministratore di sostegno quale pubblico ufficiale	» 209
4. La rimozione	» 210
4.1. Casi di rimozione	» 211
4.2. Il procedimento	» 213
5. Invalidità degli atti posti in essere dall'amministratore di sostegno	» 214
6. La responsabilità dell'amministratore di sostegno nei confronti del beneficiario	» 216
7. La responsabilità dell'amministratore di sostegno nei confronti di terzi per gli atti illeciti commessi	» 217
8. La responsabilità penale dell'amministratore di sostegno	» 223
9. Approfondimento - Questionario	
a) <i>È possibile la sospensione e la nomina di un amministratore di sostegno provvisorio?</i>	» 226
b) <i>Quali sono gli effetti degli atti posti in essere dal beneficiario prima della sostituzione dell'amministratore di sostegno?</i>	» 227
c) <i>Vi è una responsabilità disciplinare dell'amministratore di sostegno?</i>	» 228
d) <i>È applicabile il reato di peculato nei confronti dell'amministratore di sostegno?</i>	» 228
e) <i>Risulta astrattamente addebitabile all'amministratore di sostegno il reato di abbandono di persone, minori o incapaci?</i>	» 230
f) <i>Il delitto di circonvenzione di persone incapaci è applicabile in capo all'amministratore di sostegno?</i>	» 233
g) <i>L'amministrazione di sostegno, nella sua funzione di pubblico ufficiale, è imputabile per rifiuto di atti di ufficio?</i>	» 235

CAPITOLO 6

GLI ADEMPIMENTI DELL'AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO

1. Scelta dell'amministratore	» 237
2. Criteri di scelta	» 239
3. Adempimenti <i>ex lege</i> : giuramento	» 243
3.1. Inventario	» 245
4. Indennità	» 251
4.1. Quantificazione dell'indennità	» 252
4.2. Decreto di liquidazione dell'indennità e regime di impugnazione dello stesso	» 254
5. Approfondimento - Questionario	
a) <i>Quanto dura in carica l'amministratore di sostegno?</i>	» 255
b) <i>Quali sono le incapacità nell'esercizio della funzione dell'amministratore di sostegno?</i>	» 255
c) <i>Può essere sostituito l'amministratore di sostegno?</i>	» 257
d) <i>L'amministratore di sostegno può essere dispensato dal suo ufficio?</i>	» 258
e) <i>Vi sono atti vietati all'amministratore di sostegno, nell'espletamento della sua funzione?</i>	» 260
f) <i>È capace l'amministratore di sostegno a ricevere per testamento dal beneficiario, anche per interposta persona?</i>	» 261
g) <i>L'amministratore di sostegno può ricevere per donazione dal beneficiario?</i>	» 262

CAPITOLO 7

LA GESTIONE DEL BENEFICIARIO

1. La cura della persona	» 265
2. Luogo dove deve vivere il beneficiario	» 270
3. Ricovero forzoso e trattamento sanitario obbligatorio	» 272
4. La gestione del patrimonio	» 275
4.1. I compiti dell'amministrazione di sostegno per la gestione finanziaria ...	» 278
5. L'analisi finanziaria	» 281
6. La proposta di investimento	» 282
6.1. L'approvazione della proposta di investimento e la sua attuazione	» 284
7. Approfondimento - Questionario	
a) <i>Ha un ruolo l'assistente sociale nell'amministrazione di sostegno?</i>	» 285
b) <i>L'amministratore di sostegno deve verificare periodicamente i risultati degli investimenti?</i>	» 287
c) <i>È applicabile la disciplina del trust per la gestione del patrimonio dell'amministrando?</i>	» 288

Terza parte

GLI ALTRI ISTITUTI DI PROTEZIONE

CAPITOLO I

L'INTERDIZIONE

1. Principi generali	» 295
2. L'interdizione e le novità introdotte dalla legge n. 6/2004	» 296
3. La finalità e i presupposti dell'istituto dell'interdizione	» 298
4. L'incapacità di agire	» 299
5. Il procedimento di interdizione	» 301
a) L'importanza della difesa nel giudizio di interdizione	» 301
b) I soggetti legittimati a proporre istanza di interdizione	» 302
c) La capacità processuale dell'incapace	» 303
d) La domanda introduttiva del giudizio	» 304
e) La modulistica	» 305
f) La fase presidenziale	» 305
g) La fase istruttoria	» 306
h) La partecipazione del Pubblico Ministero	» 307
i) Il tutore provvisorio	» 308
j) La sentenza di interdizione	» 309
k) Legittimazione all'impugnazione	» 310
6. La funzione dei parenti e affini nel procedimento di interdizione: Cass. S.U. n. 4250/2020	» 311
7. Rapporti tra la pronuncia di interdizione e amministrazione di sostegno: analisi giurisprudenziale	» 315
8. Rigetto dell'interdizione e apertura dell'amministrazione di sostegno	» 321
9. Revoca dell'interdizione e apertura dell'amministrazione di sostegno	» 325
10. Inidoneità dell'amministrazione di sostegno ed eventuale ricorso per interdizione	» 326
11. Approfondimento - Questionario	
a) <i>Quali sono i presupposti sostanziali per chiedere l'interdizione?</i>	» 327
b) <i>Quali sono i rapporti tra interdizione e amministrazione di sostegno?</i>	» 328
c) <i>Tribunale per i minorenni interviene sulla capacità se è raggiunta la maggiore età?</i>	» 330
d) <i>Il Tribunale può dichiarare l'interdizione se l'interdicendo risulta irreperibile?</i>	» 331
e) <i>Esiste un criterio chiaro e univoco che permetta di distinguere l'ambito applicativo dell'amministrazione di sostegno da quello dell'interdizione?</i>	» 333
f) <i>Quali sono i principali criteri che sono stati utilizzati per delineare il discrimen tra amministrazione di sostegno e interdizione?</i>	» 333

CAPITOLO 2

L'INABILITAZIONE

1. Inquadramento	» 335
2. Condizione giuridica dell'inabilitato	» 337
3. Fattispecie inerenti alla persona inabilitata	» 338
4. L'istanza	» 338
5. Il procedimento	» 340
6. Compiti del giudice e scelta del curatore	» 341
7. Effetti della sentenza e compiti del curatore	» 342
8. Le autorizzazioni del Giudice tutelare e del Tribunale	» 343
9. La revoca	» 344
10. Dalla revoca dell'interdizione all'inabilitazione	» 345
11. Approfondimento - Questionario	
a) <i>Differenza tra inabilitazione e interdizione?</i>	» 345
b) <i>L'interdizione e l'inabilitazione sono strumenti residuali?</i>	» 345
c) <i>Nel giudizio di interdizione o di inabilitazione i parenti e gli affini costituiscono fonti di informazione?</i>	» 346
d) <i>Il discrimen tra interdizione e inabilitazione si individua nella gravità dell'infermità?</i>	» 346
e) <i>È necessario effettuare l'esame dell'interdicendo o dell'inabilitando?</i>	» 346
f) <i>È esclusa l'inabilitazione per prodigalità dell'anziano genitore che distribuisce il patrimonio tra gli amici?</i>	» 347

*Quarta Parte***SUCCESSIONE E VOLONTARIA GIURISDIZIONE**

CAPITOLO 1

L'ACCETTAZIONE DELL'EREDITÀ

1. Premessa	» 351
2. I termini per l'accettazione	» 352
3. Tipi di accettazione	» 355
a) Accettazione espressa	» 355
b) Accettazione tacita	» 356
c) Accettazione presunta	» 358
d) Accettazione legale	» 359
e) Accettazione con beneficio di inventario	» 360
4. Le contestazioni	» 363
a) La violenza e il dolo	» 364
b) L'errore	» 365
5. La pubblicità	» 366

6. Approfondimenti - Questionario	
a) <i>Nel periodo che intercorre tra l'apertura della successione e l'accettazione dell'eredità, è necessario assicurare la conservazione dei beni ereditari nell'interesse di chi con l'accettazione diventerà erede?</i>	» 372
b) <i>In quali casi l'eredità viene considerata giacente?</i>	» 373
c) <i>L'accettazione, espressa o tacita, può essere compiuta anche dal gestore di affari altrui?</i>	» 375
d) <i>È valida l'accettazione parziale dell'eredità?</i>	» 376
e) <i>Chi è legittimato ad eccepire la prescrizione?</i>	» 377
f) <i>Per l'indegnità serve l'inganno?</i>	» 377
g) <i>È possibile diseredare i parenti legittimari aventi diritto comunque ad una parte dell'eredità?</i>	» 378

CAPITOLO 2

LA RINUNCIA ALL'EREDITÀ

1. Generalità dell'istituto della rinuncia	» 379
2. I soggetti legittimati e i termini della rinuncia	» 381
3. Gli effetti della rinuncia	» 383
4. La revoca	» 384
5. La trascrizione	» 385
6. La perdita del diritto di accettare	» 386
a) Prescrizione ex art. 480 c.c.	» 387
b) Decadenza ex art. 481 c.c.	» 387
c) Inventario non preceduto da accettazione ex art. 487 c.c.	» 388
7. Approfondimenti - Questionario	
a) <i>I creditori possono impugnare la rinuncia dei chiamati all'eredità?</i>	» 388
b) <i>la rinuncia può essere impugnata dal rinunciante per errore?</i>	» 389
c) <i>La rinuncia abdicativa può configurarsi come una donazione indiretta?</i> .	» 389
d) <i>La rinuncia importa accettazione?</i>	» 391
e) <i>Il chiamato che non intende avvantaggiarsi dei diritti successori può, anziché rinunciare, donare i suoi diritti a tutti gli altri chiamati o a un terzo?</i>	» 391

Quinta Parte

ASSENZA, SCOMPARSA E MORTE PRESUNTA

CAPITOLO I

LA DICHIARAZIONE DI ASSENZA, SCOMPARSA E MORTE PRESUNTA

1. Aspetti generali	» 395
2. La dichiarazione di scomparsa	» 397
2.1. L'attività del curatore dello scomparso	» 398
2.2. Aspetti operativi	» 400
3. La dichiarazione di assenza	» 402
3.1. Procedimento	» 403
3.2. Casi pratici	» 404
4. La morte presunta	» 405
4.1. Scomparsa in pericolo di vita	» 409
4.2. Scomparsa per infortunio	» 410
4.3. Il ritorno del presunto morto	» 411
4.4. Casi pratici	» 412
4.5. Schemi di scomparsa, assenza e morte presunta	» 413
5. Approfondimento - Questionario	
a) <i>Cosa è la scomparsa?</i>	» 416
b) <i>Quali sono gli effetti della scomparsa?</i>	» 416
c) <i>Cosa è la dichiarazione di assenza?</i>	» 416
d) <i>Quali sono gli effetti dell'assenza?</i>	» 417
e) <i>Quali sono le conseguenze della fine dell'assenza?</i>	» 418
f) <i>Cosa è la morte presunta?</i>	» 418
g) <i>Come si ottiene la dichiarazione di morte presunta?</i>	» 418
h) <i>Quali sono gli effetti della dichiarazione di morte presunta?</i>	» 419
i) <i>Cosa accade in caso di accertamento dell'esistenza in vita?</i>	» 419
j) <i>Da chi può essere richiesta la dichiarazione di esistenza o accertamento della morte?</i>	» 419
k) <i>Cosa accade ai beni della persona scomparsa?</i>	» 420
l) <i>Quando l'assente può essere dichiarato morto?</i>	» 421

GIURISPRUDENZA

<i>Schema su atti e istituti a tutela della persona</i>	» 425
---	-------

FORMULARIO

(1) <i>Ricorso per amministratore di sostegno</i>	» 433
(2) <i>Formula d'impegno a svolgere le funzioni di amministratore di sostegno</i>	» 437
(3) <i>Richiesta di colloquio al giudice tutelare</i>	» 438
(4) <i>Rendiconto annuale dell'amministratore di sostegno</i>	» 439

(5) <i>Istanza per la liquidazione di una equa indennità A.D.S.</i>	» 443
(6) <i>Istanza generica a compiere atti di straordinaria amministrazione</i>	» 445
(7) <i>Dichiarazione di adesione al ricorso congiunti A.D.S. provvisoria</i>	» 446
(8) <i>Dichiarazione di adesione al ricorso congiunti A.D.S. definitiva</i>	» 447
(9) <i>Delega</i>	» 448
(10) <i>Autorizzazione all'acquisto di bene immobile</i>	» 449
(11) <i>Autorizzazione alla vendita di bene immobile</i>	» 451
(12) <i>Autorizzazione ad accettare eredità puramente e semplicemente</i>	» 453
(13) <i>Autorizzazione ad accettare eredità con beneficio di inventario</i>	» 454
(14) <i>Autorizzazione a rinunciare a eredità</i>	» 455
(15) <i>Istanza di revoca amministrazione di sostegno</i>	» 456
(16) <i>Ricorso per la dichiarazione di interdizione</i>	» 458
(17) <i>Ricorso per interdizione, conclusioni del pubblico ministero e decreto di nomina del giudice istruttore</i>	» 459
(18) <i>Ricorso per la revoca del provvedimento di interdizione</i>	» 462
(19) <i>Ricorso per inabilitazione e ordine di comunicazione al pubblico ministero</i> ..	» 464
(20) <i>Ricorso per la revoca del provvedimento di inabilitazione</i>	» 467
(21) <i>Ricorso per dichiarazione di assenza</i>	» 469
(22) <i>Ricorso per dichiarazione di morte presunta</i>	» 470

ALLEGATI

<i>Protocollo di intesa in materia di amministrazione di sostegno del 31 gennaio 2020</i>	» 473
<i>Corte di Cassazione, S.U. Civile Ord. 19 febbraio 2020, n. 4250</i>	» 481



do a sé o ad altri un ingiusto profitto con danno dell'amministrato. Senza alcuna pretesa di esaurire la casistica dei reati che possono caratterizzare le attività svolte dall'amministratore di sostegno, di seguito verranno brevemente tratteggiati gli elementi distintivi del **peculato**, dell'**abbandono di minori e di persone incapaci**, della **circonvenzione di incapaci** e del **ri-fiuo di atti d'ufficio**, mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice che, a nostro avviso, presentano aspetti di maggior interesse rispetto alla funzione svolta.

9. Approfondimento - Questionario

a) È possibile la sospensione e la nomina di un amministratore di sostegno provvisorio?

Nei casi di urgenza e per motivi di cautela, il giudice può procedere alla sospensione dell'amministratore di sostegno nel corso del procedimento di rimozione. Con la sospensione non si determina una cessazione dall'ufficio (incarico), perché la titolarità dell'ufficio rimane in capo a colui il quale ne è stato investito, quanto meno, fino all'emissione del provvedimento di rimozione²³⁹.

Nel caso di sospensione e in attesa della rimozione, ci si domanda se sia applicabile anche all'amministrazione di sostegno la norma, dettata in materia di tutela, che prevede che l'esercizio della **tutela**, per quanto riguarda il compimento degli atti conservativi e degli atti urgenti, spetta al protutore. Per quanto riguarda l'amministrazione di sostegno, mancando una figura assimilabile a quella del protutore, si sostiene che la soluzione preferibile sia quella di applicare l'art. 405, comma 5, c.c., articolo che prevede, in caso di necessità che «*il giudice tutelare adott[i] anche d'ufficio i provvedimenti urgenti per la cura della persona interessata e per la conservazione e l'amministrazione del suo patrimonio*».

Può procedere alla nomina di un **amministratore di sostegno provvisorio** indicando gli atti che è autorizzato a compiere²⁴⁰.

Da ultimo, si segnala che, ai sensi dell'art. 384, comma 2, c.c. (norma dettata per il tutore, ma applicabile all'amministratore di sostegno²⁴¹) è pure possibile una **sospensione temporanea** dell'incarico «*nei casi che non ammettono dilazione*».

²³⁹ In tal senso, ROMA, *La revoca dell'amministratore di sostegno*, cit., pag. 567.

²⁴⁰ BONILINI, *La cessazione dall'ufficio e la cessazione dell'ufficio*, in Bonilini - Tommaseo, *L'amministratore di sostegno*, pagg. 506, 333.

²⁴¹ BONILINI - TOMMASEO, *Dell'amministratore di sostegno*, cit., pag. 506.

Quello della sospensione temporanea è un provvedimento che il giudice tutelare potrà assumere qualora, ad esempio, il beneficiario manifesti una decisa avversione alla misura di sostegno.

A tal proposito, si cita, a titolo esemplificativo, il Tribunale di Modena²⁴², che aveva disposto la **sospensione temporanea** dell'amministratore di sostegno (per un periodo di due mesi) per "verificare la possibilità di superare le attuali resistenze e diffidenze del beneficiario", che mostrava "il categorico rifiuto... di accettare qualsivoglia assistenza nelle attività di riscossione della pensione e di gestione del denaro per tal via percepito", "l'indisponibilità... al pagamento, anche soltanto parziale, di una badante... e/o della retta della casa protetta in cui i Servizi Sociali competenti rite[nevano] di collocarlo." Nella vicenda citata, il giudice tutelare aveva quindi caldeggiato, nelle more della sospensione, una costante frequentazione tra il beneficiario e l'amministratore di sostegno, auspicando che la reciproca conoscenza potesse facilitare l'instaurarsi del rapporto di fiducia necessario per la prosecuzione dell'incarico.

b) Quali sono gli effetti degli atti posti in essere dal beneficiario prima della sostituzione dell'amministratore di sostegno?

Nel caso di mancata immediata sostituzione dell'amministratore rimosso o deceduto, vi è il rischio - peraltro remoto, dal momento che in caso di rimozione la sostituzione viene disposta contestualmente - che il beneficiario compia degli atti che non gli sono consentiti (o perché attribuiti in via esclusiva all'amministratore di sostegno - rappresentanza esclusiva - o perché realizzabili con l'assistenza necessaria dell'amministratore di sostegno).

Per una tale evenienza, la questione principale è quella di stabilire se l'annullamento dell'atto rientri nella fattispecie di cui all'art. 412 c.c., relativo all'invalidità degli atti in corso di amministrazione di sostegno, oppure in quella di cui all'art. 428 c.c., relativa all'incapacità naturale.

La soluzione preferibile sembra quella che propende per l'applicabilità dell'art. 412 c.c., sulla scorta del rilievo che **la cessazione dall'incarico** di amministratore di sostegno **non comporta la cessazione dell'ufficio**.

Conseguentemente, gli atti eventualmente compiuti direttamente dal beneficiario, non potranno che essere disciplinati, appunto, dall'art. 412 c.c.

²⁴²Trib. Modena, 10 ottobre 2005.

c) Vi è una responsabilità disciplinare dell'amministratore di sostegno?

Per completare il quadro sulla responsabilità dell'amministratore di sostegno, resta da esaminare quali sono le ipotesi di responsabilità disciplinare in cui possono incorrere gli avvocati che assumano l'incarico di amministratore di sostegno. Essi, infatti, debbono osservare le norme di deontologia, improntando la propria opera alla correttezza, alla dignità e al decoro²⁴³.

Si è quindi ritenuta disciplinarmente rilevante la condotta di un avvocato il quale abbia omesso *di rendere il conto, in qualità di tutore, relativamente a una somma di rilevante* ammontare; abbia consegnato in ritardo al soggetto subentrato nella tutela una somma e non abbia restituito atti e documenti relativi a una pratica affidatagli; abbia trattenuto somme di spettanza del cliente²⁴⁴; non abbia impugnato giudizialmente un trattamento sanitario obbligatorio illegittimamente disposto nei confronti del beneficiario.

A fronte di siffatte condotte, il Consiglio dell'ordine degli Avvocati di appartenenza ha il potere-dovere di promuovere un'azione disciplinare entro il termine di prescrizione di cinque anni (a seconda, dalla commissione del fatto o dalla cessazione della condotta).

*“L'esercizio dell'azione disciplinare non è condizionato dalla tipologia della fonte della notizia dell'illecito deontologico, atteso che il COA, ai sensi dell'art. 38, comma 3, L.P., può deliberare l'apertura del procedimento disciplinare anche sul presupposto della semplice conoscenza di fatti di pubblica notorietà o di mere informazioni, a nulla rilevando, ai fini dell'esercizio dell'azione disciplinare, la mancanza di un esposto o della segnalazione da parte di terzi”*²⁴⁵.

d) È applicabile il reato di peculato nei confronti dell'amministratore di sostegno?

Il capo I del titolo II del libro II del codice penale è dedicato alla disciplina dei delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione.

In particolare, l'art. 314 c.p. stabilisce che: *«il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di danaro o di altra cosa mobile altrui,*

²⁴³ CNF, sentenza 19 novembre 2012, n. 160, ove si sancisce che l'avvocato deve sempre ispirare la propria condotta ai precetti di probità, dignità e decoro.

²⁴⁴ CNF, sentenza 28 dicembre 1992, n. 123.

²⁴⁵ Cons. Naz. Forense, 17 dicembre 2008, n. 154.



A parità di condizioni, tra diversi soggetti tutti potenzialmente idonei, si può ritenere che sia da preferirsi chi è disponibile a farsi carico personalmente del beneficiario (a domicilio), piuttosto che a lasciarlo in una struttura residenziale; così come sarà da favorire la continuità, piuttosto che il cambiamento, scegliendo chi già si occupa con competenza della persona, piuttosto che un soggetto diverso.

L'art. 408 c.c. individua un **ordine preferenziale a cui il giudice tutelare deve attenersi nella scelta dell'amministratore di sostegno**.

Egli dovrà privilegiare:

- a) **il soggetto designato dal beneficiario** (con pregresso atto di designazione o nel corso del procedimento);
- b) in assenza di designazione o qualora sussistano gravi motivi, il giudice tutelare dovrà optare per uno dei soggetti elencati dall'art. 408, comma 1, c.c.;
- c) in caso di opportunità o - se sussista la designazione da parte del beneficiario - in presenza di gravi motivi, il giudice tutelare potrà infine nominare **un soggetto terzo**, di propria fiducia, individuandolo tra i soggetti indicati nell'art. 408, ultimo comma c.c.

2. Criteri di scelta

In assenza di una designazione da parte del beneficiario o quando, in presenza di gravi motivi, sia preferibile discostarsene, il giudice tutelare potrà designare, con decreto motivato, un amministratore di sostegno diverso.

In tal caso, l'art. 408 c.c. prevede diverse possibilità.

a) Nomina di familiari o persone conviventi

Nell'individuazione dell'amministratore, il giudice tutelare, ove possibile, dovrà optare, preferenzialmente, per alcuni soggetti che, in ragione di un legame di parentela o di una vicinanza affettiva e relazionale al beneficiario, si presume siano più adatti allo svolgimento dell'incarico. Ciò significa che egli non sarà obbligato a nominare uno di essi, ma dovrà in via preliminare valutare se la scelta può orientarsi in questo ambito.

Si tratta, come previsto dall'art. 408 comma 1 c.c., delle seguenti persone:

- il coniuge che non sia separato legalmente;
- la persona stabilmente convivente;
- il padre, la madre, il figlio o il fratello o la sorella;
- il parente entro il quarto grado;
- il soggetto designato dal genitore superstite con testamento, atto pubblico o scrittura privata autenticata.

Inoltre, ai sensi dell'art. 1 comma 15 della legge n. 76/2016, potrà essere nominato amministratore di sostegno la persona unita civilmente al beneficiario. Come si può notare, vi è una parziale coincidenza con i soggetti legittimati all'azione, anche se, ad esempio, sono esclusi gli affini.

Tra i soggetti sopra indicati non vi è alcun ordine preferenziale²⁶⁸.

La scelta del giudice tutelare dovrà essere unicamente orientata alla cura della persona e degli interessi del beneficiario.

Il riferimento al coniuge che non sia separato legalmente non vieta che venga nominato anche il coniuge dal quale sia intervenuta la separazione, laddove sia accertata l'assenza di conflitti di interessi e l'adeguatezza della designazione, specie nel caso in cui la nomina sia stata fatta dal beneficiario stesso²⁶⁹.

b) Nomina di soggetti terzi: persone fisiche o persone giuridiche

Ai sensi dell'art. 408 ultimo comma c.c., il giudice tutelare «*quando ne ravvisa l'opportunità*», e - nel caso di designazione dell'interessato - «*quando ricorrano gravi motivi*», può chiamare all'incarico di amministratore di sostegno, in luogo dei soggetti indicati nell'art. 408 comma 1 c.c., «*anche altra persona idonea, ovvero uno dei soggetti di cui al titolo II al cui legale rappresentante ovvero alla persona che questi ha facoltà di delegare con atto depositato presso l'ufficio del giudice tutelare, competono tutti i doveri e tutte le facoltà previste nel presente capo*».

Il riferimento è, in primo luogo, ad un **soggetto terzo** («*altra persona idonea*»), persona fisica, che di norma viene ravvisato in un professionista (avvocato, commercialista, psicoterapeuta), scelto sulla base delle competenze necessarie per lo svolgimento dell'incarico. Talvolta, la nomina di un terzo, specie di un professionista, viene effettuata solo in via temporanea e con finalità cautelative, con lo specifico incarico di analizzare la situazione familiare del beneficiario ed esprimere un giudizio esterno sulle dinamiche relazionali

²⁶⁸ Cass. Civ., 26 settembre 2011, n. 19596.

²⁶⁹ Trib. Varese, in data 13 marzo 2012.

esistenti. In tal caso, il giudice tutelare potrà riservarsi di rivalutare la decisione assunta, conferendo in un secondo momento l'incarico ad un familiare²⁷⁰.

La norma prevede, inoltre, con una formulazione per la verità assai tortuosa, che possa essere chiamato allo svolgimento del compito di amministratore di sostegno anche uno dei soggetti del titolo II del libro I del codice civile, ovvero una persona giuridica.

Il riferimento è, in particolare, alle associazioni non riconosciute, alle fondazioni di diritto privato, ma anche agli enti di diritto pubblico (Province, Comuni, altri enti pubblici riconosciuti).

In caso di designazione di una persona giuridica, il ruolo di amministratore di sostegno è assunto dal legale rappresentante dell'ente o dalla persona che questi ha la facoltà di delegare (soggetto delegato) con atto depositato presso l'ufficio del giudice tutelare.

Nell'ambito delle persone giuridiche possono ricomprendersi anche soggetti come le **cooperative sociali**, nonché le **organizzazioni di volontariato**, benché, con riferimento a queste ultime, sia scomparso nel testo definitivo della legge ogni richiamo ad esse precedentemente inserito nei disegni di legge.

c) Possibilità di designazioni plurime: pro-amministratore e co-amministratore

In considerazione della natura dell'ufficio di amministratore di sostegno e delle responsabilità ad esso connesse, è da escludersi, in linea generale, la nomina contemporanea di due o più amministratori di sostegno per il medesimo soggetto (così come si esclude la validità di un'indicazione plurima nell'atto di designazione anticipata).

L'incarico è unitario, singolo, e non è ipotizzabile una ripartizione o una condivisione di funzioni e responsabilità.

tuttavia, la regola che prevede la nomina di un unico amministratore di sostegno non esclude, nella prassi, alcune eccezioni, che verranno di seguito esaminate²⁷¹.

Il riferimento è, in primo luogo, all'ipotesi in cui l'amministratore di sostegno sia in conflitto di interessi, anche solo potenziale, con il beneficiario.

La normativa sull'amministrazione di sostegno non ha espressamente disciplinato il possibile conflitto di interessi tra amministratore ed amministrato e, pertanto, il codice non prevede alcun organo che, con funzione vicaria, possa rappresentare il beneficiario nei casi in cui il suo interesse sia in contrasto con quello dell'amministratore di sostegno.

²⁷⁰ In tal senso, Trib.i Modena, 31 maggio 2007; Trib. Milano 12 marzo 2018.

²⁷¹ Trib. Varese, 13 luglio 2010.

**Schema su atti e istituti a tutela della persona**

<p>Destinatario dell'atto assoggettato ad amministrazione di sostegno (Cass. Pen., Sez. I, 28 maggio 2020, n. 16260)</p>	<p>In tema di procedimento di prevenzione per l'applicazione di misure patrimoniali, qualora il destinatario della notificazione di un atto (nella specie, la figlia del proposto, quale terza titolare di beni incisi dal provvedimento di confisca) sia assoggettato ad amministrazione di sostegno, si osservano le forme previste dall'art. 166 c.p.p. – che prevede una notificazione integrativa al nominato amministratore – solo nel caso in cui detto destinatario si trovi nelle condizioni di infermità mentale previste dall'art. 71, comma 1, c.p.p., tali da impedirne la cosciente partecipazione al procedimento.</p>
<p>Distinzione dagli altri istituti a tutela dell'incapace (Cass. Civ., Sez. II, 4 marzo 2020, n. 6079)</p>	<p>L'amministrazione di sostegno prevista dall'art. 3 della l. n. 6 del 2004 ha la finalità di offrire a chi si trovi nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi uno strumento di assistenza che ne sacrifichi nella minor misura possibile la capacità di agire, distinguendosi, con tale specifica funzione, dagli altri istituti a tutela degli incapaci, quali l'interdizione e l'inabilitazione, non soppressi, ma solo modificati dalla stessa legge attraverso la novellazione degli artt. 414 e 427 c.c.</p> <p>Rispetto ai predetti istituti, l'ambito di applicazione dell'amministrazione di sostegno va individuato con riguardo non già al diverso, e meno intenso, grado di infermità o di impossibilità di attendere ai propri interessi del soggetto carente di autonomia, ma piuttosto alla maggiore idoneità di tale strumento ad adeguarsi alle esigenze di detto soggetto, in relazione alla sua flessibilità ed alla maggiore agilità della relativa procedura applicativa. Appartiene all'apprezzamento del giudice di merito la valutazione della conformità di tale misura alle suindicate esigenze, tenuto conto essenzialmente del tipo di attività che deve essere compiuta per conto del beneficiario e considerate anche la gravità e la durata della malattia, ovvero la natura e la durata dell'impedimento, nonché tutte le altre circostanze caratterizzanti la fattispecie.</p>
<p>Niente nozze per l'assistito in coma (Trib. La Spezia, 4 marzo 2020)</p>	<p>Il giudice tutelare non può autorizzare l'amministratore di sostegno a dichiarare, in nome e per conto del beneficiario in coma, la volontà di quest'ultimo di contrarre matrimonio. E ciò neanche se il beneficiario dell'amministrazione e la compagna convivono da anni, e il primo aveva manifestato la propria intenzione di sposarsi.</p>

<p style="text-align: center;">Rappresentanza e assistenza dell'incapace legale (Cass. Civ., Sez. II, 27 febbraio 2020, n. 5380)</p>	<p>I beneficiari di una amministrazione di sostegno sono dotati di un'autonoma legittimazione processuale non solo ai fini dell'apertura della relativa procedura ma anche per impugnare i provvedimenti adottati dal giudice tutelare nel corso della stessa, essendo invece necessaria l'assistenza dell'amministratore di sostegno e la previa autorizzazione del giudice tutelare, a norma del combinato disposto degli artt. 374, n. 5, e 411 c.c., per l'instaurazione dei giudizi nei confronti di terzi estranei a tale procedura.</p>
<p style="text-align: center;">Difetto di giurisdizione (Cass. Civ., Sez. Unite, 19 febbraio 2020, n. 4250)</p>	<p>Nel giudizio di interdizione, regolato – per quanto non derogato da norme speciali – dai principi propri del processo ordinario di cognizione, l'interdicendo, convenuto in lite, può eccepire il difetto di giurisdizione ex art. 11 della l. n. 218 del 1995 soltanto ove non abbia espressamente o tacitamente accettato la giurisdizione italiana. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto inammissibile l'eccezione di difetto di giurisdizione proposta da un interdichendo dopo che, nella comparsa di costituzione, si era difeso nel merito senza sollevare la questione).</p>
<p style="text-align: center;">Poteri officiosi (Cass. Civ., Sez. I, 9 febbraio 2020, n. 4266)</p>	<p>Il compendio normativo concernente l'amministrazione di sostegno attribuisce ampi poteri officiosi in merito al contenuto del decreto di apertura al giudice tutelare, il quale non solo può individuare gli atti bisognosi della attività di sostegno e scegliere il regime giuridico a cui assoggettare tale attività nell'ambito dell'alternativa prevista dall'art. 405, comma 5, n. 3, e 4 c.c., ma addirittura può, ai sensi dell'art. 407, comma 4, c.c. in ogni tempo e anche d'ufficio, modificare o integrare le decisioni assunte con il decreto di nomina dell'amministratore di sostegno.</p>
<p style="text-align: center;">Abuso dei mezzi di correzione e di disciplina (Cass. Pen., Sez. VI, 14 gennaio 2020, n. 1222)</p>	<p>Non è configurabile il reato di abuso di mezzi di correzione o di disciplina nei confronti di chi abbia assunto i soli compiti dell'amministratore di sostegno, previsti e regolati dagli artt. 404 e ss. c.c., in quanto limitati alla assistenza per il compimento di atti negoziali a tutela degli interessi patrimoniali del soggetto che ne beneficia e non implicanti competenze educative, né poteri-doveri di cura e custodia della persona. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso potersi riqualificare il reato di maltrattamenti nella fattispecie di abuso ex art. 571 c.p., in ragione dell'età avanzata della vittima e dell'insussistenza in capo all'amministratore di sostegno dello "ius corrigendi").</p>